

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

16893-2018
Oggetto
Appello
Art. 702-quinquies c.p.c.

R.G.N. 11184/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente - Cron. 16893/18
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Ud. 21/03/2018
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere - CC
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11184-2015 proposto da:

DHL SUPPLY CHAIN ITALY SPA , in persona di Presidente
del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato Dr. FEDELE DE VITA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso
lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RUFINI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FEDERICO MACCONE giusta procura speciale in calce al
ricorso;

2018

931

- ricorrente -

contro

AXA CORPORATE SOLUTIONS DEUTSCHLAND, in persona dei
suoi legali rappresentanti Sigg.ri HEIKE STILLER e

9

DIRK FLESCHE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO, 112, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZINCONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 478/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Rilevato che:

11184/2015

Con ordinanza del 18 novembre 2013 emessa ex articolo 702 ter c.p.c. il Tribunale di Milano condannava DHL Supply Chain Italy S.p.A. a corrispondere ad AXA Corporate Solutions Assurances SA la somma di € 258.731,95 oltre accessori e a Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. la somma di € 86.243,98 oltre accessori, all'esito di un processo celebrato con rito sommario e nel quale DHL era rimasta contumace.

DHL proponeva appello, e le parti si costituivano resistendo. La Corte d'appello di Milano, con sentenza pronunciata in sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. il 28 gennaio 2015, dichiarava l'appello inammissibile perché tardivo: l'impugnata ordinanza era stata pubblicata il 22 novembre 2013, mentre l'appello era stato proposto con atto di citazione del 23 luglio 2014, consegnato all'ufficiale giudiziario il 25 luglio 2014 per la notifica - che si era perfezionata il 28 luglio 2014 - essendosi in tal modo superati i sei mesi del termine di cui all'articolo 327 c.p.c.

DHL ha presentato ricorso, articolato in due motivi, da cui si difende con controricorso AXA Corporate Solutionis Deutschland, succeduta nelle more ad AXA Corporate Solutions Assurances SA. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 327 e 702 quater c.p.c. nonché 133, 134 e 323 c.p.c.

Adduce la ricorrente che l'ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. non le fu mai comunicata, ma soltanto notificata unitamente al precetto dalle controparti in data 26 giugno 2014. Avrebbe errato il giudice d'appello nel ritenere applicabile l'articolo 327 c.p.c., in quanto con tale norma sarebbe incompatibile la disciplina specifica di cui all'articolo 702 quater c.p.c. In particolare, l'articolo 327 c.p.c. fa decorrere il c.d. termine lungo dalla pubblicazione, che per l'ordinanza non si effettua; e sarebbe arbitrario equiparare la pronuncia alla

pubblicazione, "diversa essendo la pubblicità che avviene mediante il deposito e la pronuncia dell'ordinanza che non necessariamente avviene in udienza" e di cui la parte contumace "non ha cognizione". E ai sensi dell'articolo 292 c.p.c. solo le sentenze devono essere notificate personalmente al contumace per far decorrere i termini.

Sarebbe poi sistemicamente necessaria per l'ordinanza ex articolo 702 ter la disciplina dettata dall'articolo 702 quater per raggiungere gli effetti del giudicato: solo l'ordinanza non impugnata entro trenta giorni dalla comunicazione potrebbe quindi produrre gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c., e arbitrario sarebbe invece sostenere che raggiunga l'efficacia del giudicato se non impugnata nel termine lungo, nonostante che la parte interessata di impugnare "non conosce o può non conoscere" l'ordinanza stessa, perché non le è stata comunicata né notificata e non è stata neppure pubblicata.

L'articolo 702 quater, d'altronde, è una norma specifica, per cui sarebbe "contraddittorio concepire due tipi" di ordinanza ex articolo 702 ter, quello che raggiunge gli effetti del giudicato ai sensi dell'articolo 702 quater e quello che li raggiunge perché non appellato "entro i sei mesi (dalla pubblicazione?)". Se tutte le ordinanze non appellate raggiungono in tal modo gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c., l'articolo 702 quater "non l'avrebbe espressamente previsto per le ordinanze non appellate nel termine breve"; varrebbe invece nella fattispecie in esame il principio di cui al brocardo *ubi voluit dixit*.

La sentenza impugnata ha poi invocato una giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1, 19 settembre 2013 n. 21477) che non sarebbe significativa, in quanto vi sarebbe in sostanza solo un *obiter dictum*, e nell'ambito comunque di una tematica di diritto elettorale in cui il provvedimento è sentenza, e non ordinanza come nel caso in esame.

1.2 Il motivo apporta una questione che non è stata, finora, vagliata ex *professo* da questa Suprema Corte, che pur ha sviluppato giurisprudenza in ordine all'applicazione dell'articolo 702 quater c.p.c. e ai suoi presupposti (cfr. p. es., tra gli arresti più recenti, Cass. sez. 3, 23 marzo 2017 n. 7401 - che ha

specificato che la comunicazione ai fini della decorrenza del termine dell'articolo 702 quater deve avere per oggetto l'intera ordinanza -; Cass. sez. 2, ord. 27 settembre 2017 n. 22674 - che puntualizza le modalità di comunicazione telematica dell'ordinanza ai fini dell'articolo 702 quater -; Cass. sez. 6-2, ord. 8 marzo 2017 n. 5840 - che ha chiarito l'appellabilità nel termine ex articolo 702 quater sia dell'ordinanza di rigetto sia dell'ordinanza di accoglimento; Cass. sez. 6 - 1, ord. 13 luglio 2017 n. 17420, sulla forma dell'atto per proporre l'appello ex articolo 702 quater c.p.c.) senza peraltro affrontare il quesito se, ai fini dell'appello dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702 ter, sesto comma, oltre alla suddetta norma specifica valga anche quella generale dettata dall'articolo 327 c.p.c.

Davvero non è poi pertinente alla questione in esame - come rileva la ricorrente - l'arresto richiamato dalla corte territoriale, Cass. sez. 1, 19 settembre 2013 n. 21477, che concerne un caso in cui non fu emessa ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. (così infatti è massimata: "*Nel caso di pronuncia resa in materia elettorale con sentenza, secondo il rito di cui agli artt. 82 ed 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, anziché con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 22 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria o della notificazione ad opera della parte della pronuncia depositata, ove ne sia stato comunicato il solo dispositivo, deve ritenersi applicabile non il termine di impugnazione di cui all'art. 702 quater c.p.c., bensì quello di cui all'art. 327 del medesimo codice.*").

Non pertinente risulta altresì Cass. sez. 6-2, ord. 9 maggio 2017 n. 11331, che con una concisa motivazione - praticamente riportata nella massima - dichiara manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost. sollevata avverso l'articolo 702 quater laddove prevede la decorrenza del termine di trenta giorni per l'appello dalla comunicazione dell'ordinanza, reputando questa "*una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena*

conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte.". Il suo vaglio, *ictu oculi*, attiene infatti alla tutela conformata dal legislatore rispetto alla brevità del termine di cui all'articolo 702 quater c.p.c., e non investe pertanto, ove si riferisce alla "*piena conoscenza*" del provvedimento appellabile, una eventuale valenza del termine lungo.

1.3 Due sono, a ben guardare, gli argomenti su cui si incentra il motivo: in primo luogo, l'asserita inapplicabilità (riconducibile a una impostazione del genere *ubi voluit dixit*) dell'articolo 327 all'ordinanza che conclude ex articolo 702 ter, sesto comma, il primo grado del processo celebrato col rito sommario, in quanto il suo passaggio in giudicato sarebbe disciplinato esclusivamente e in modo specifico dall'articolo 702 quater; in secondo luogo, l'ulteriore asserto che il contumace interessato a impugnare "non conosce o può non conoscere" l'ordinanza nel caso in cui non gli venga comunicata né notificata, non essendo da ritenersi neppure pubblicata, per cui sarebbe "arbitrario" far decorrere (a questo punto, non si sa da che...) il termine lungo per conseguire l'effetto del giudicato.

1.3.1 Il primo argomento mira, in effetti, a svellere dal quadro sistemico l'ordinanza ex articolo 702 ter per la presenza di una norma speciale in ordine al termine breve per appellare. Ma *ictu oculi* non è ragionevole isolare un istituto dal sistema processuale in cui il legislatore lo ha inserito: e tutt'altro che significativa in tal senso è la collocazione del rito sommario non certo in una legge speciale, bensì esplicitamente nella struttura normativa contestualizzante, ovvero nel codice di rito, tramite l'aggiunto Capo III- *bis* del Titolo I del Libro IV.

D'altronde, quello che viene definito "procedimento sommario di cognizione", a differenza degli ulteriori istituti qualificati sommari/cautelari, con l'ordinanza di cui all'articolo 702 ter, sesto comma, produce un accertamento la cui stabilizzazione può essere stornata soltanto attraverso il meccanismo delle impugnazioni classicamente applicabile a una sentenza di primo grado. La sommarietà, infatti, qui investe il procedimento, ma non la cognizione, che è

piena. E non a caso questo rito è stato, poco dopo l'introduzione, orientato entro una certa misura a una generalizzazione attraverso una funzionalità di attrazione semplificante che lo nutre di ordinarietà, assumendo infatti pari ruolo rispetto al tradizionale "rito ordinario di cognizione" e al rito del lavoro tramite il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, che ha attuato la delega presente nella stessa l. 18 giugno 2009 n. 69 che lo ha introdotto; e il legislatore, poi, l'ha ulteriormente spinto in questa direzione con l'articolo 183 bis c.p.c. (aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modifiche in l. 10 novembre 2014 n. 162) che consente al giudice monocratico la *translatio* (tra l'altro, e significativamente, con ordinanza non impugnabile) della causa al rito di cui all'articolo 702 ter (così razionalizzando rispetto all'originario affidamento esclusivo all'attore dell'avvio del rito sommario, che lasciava al giudice istruttore esclusivamente il potere di ritornare al rito tradizionale).

In questa sede, ovviamente, non sono da considerare le reazioni dottrinali rispetto a questa espansione del rito sommario, dandosi soltanto atto che questo sforzo acceleratorio del legislatore delle ultime novelle si pone addirittura sul crinale di una destrutturazione processuale che potrebbe infine ricondurre al disordine tutt'altro che celerizzante del processo antecedente la l. 26 novembre 1990 n. 353. Quel che qui rileva comunque è, appunto, l'inserimento di un evidente tasso di ordinarietà in questo rito, che, logicamente, più che mai inibisce la sua decontestualizzazione dal sistema e quindi ogni "isolamento" nella eccezionalità laddove, invece, sussistono istituti presenti nel sistema proprio per un utilizzo assolutamente generale. Tale è *ictu oculi* il termine impugnatorio c.d. lungo previsto dall'articolo 327 c.p.c.

1.3.2 D'altronde, a questo punto, non si può negare un valore decisivo al provvedimento che è l'esito del primo grado effettuato con tale tipo di processo. Formalmente definito ordinanza dal legislatore, il provvedimento ex articolo 702 ter, sesto comma, produce gli effetti di una sentenza. E per tutte le ipotesi in cui un provvedimento formalmente non qualificato sentenza costituisce ordinanza a contenuto decisivo, la giurisprudenza di legittimità - sviluppatasi precipuamente per il ricorso straordinario ma di contenuto

generale -, ha fin da tempi risalenti riconosciuto l'inserimento nel sistema, nel senso dell'applicazione dell'articolo 327 (v. tra gli arresti massimati Cass. sez. 3, 10 aprile 1956 n. 1057 - che già affermava: "*Tutti i provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio, siano sentenze o ordinanze, non possono essere impugnati dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione di essi*" ex articolo 327, primo comma, c.p.c. -; Cass. sez. 1, 8 giugno 1965 n. 1146 - che insegnava l'attinenza dell'articolo 327 ai "*provvedimenti giurisdizionali, ossia i provvedimenti con contenuto di sentenza*", escludendone invece "*le ordinanze strictu sensu*" -; Cass. sez. 2, 9 aprile 1973 n. 1011 - che ribadiva l'applicabilità dell'articolo 327 ai "*provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio, siano essi sentenze o ordinanze*"; Cass. sez. 2, 21 febbraio 1996 n. 1331; Cass. sez. 3, 25 luglio 1997 n. 6987).

Essendosi ad un certo punto sviluppato anche un orientamento contrario, che riteneva inapplicabile l'articolo 327 sostenendo (per quanto qui interessa) l'impugnabilità di tali tipi di provvedimento soltanto entro il termine breve di cui all'articolo 325 (Cass. sez. 2, 12 marzo 1993 n. 2992; Cass. sez. 2, 20 febbraio 1995 n. 1850; Cass. sez. 2, 16 luglio 1997 n. 6474; Cass. sez. L, 20 novembre 1997 n. 11582) intervennero le Sezioni Unite, che con la sentenza 8 giugno 1998 n. 5615 hanno affermato l'applicabilità alle ordinanze di contenuto decisorio e carattere definitivo del termine lungo di cui all'articolo 327. Su tale linea si è quindi riconsolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (tra gli arresti massimati: Cass. sez. 1, 28 gennaio 1999 n. 746; Cass. sez. L, 13 dicembre 1999 n. 13980; Cass. sez. L, 18 novembre 2000 n. 14936; Cass. sez. L, 10 gennaio 2001 n. 260; Cass. sez. 2, 19 marzo 2001 n. 3935; Cass. sez. 2, 17 aprile 2001 n. 5608; Cass. sez. 1, 20 aprile 2004 n. 7480; Cass. sez. 2, 23 marzo 2006 n. 6564; Cass. sez. 2, 6 giugno 2006 n. 13229; Cass. sez. 3, 16 novembre 2011 n. 24000; Cass. sez. 1, 14 maggio 2014 n. 10450; Cass. sez. 1, 25 luglio 2016 n. 15343; Cass. sez. 6-L, ord. 20 febbraio 2017 n. 4365).

1.3.3 L'introduzione, allora, di una norma specifica per regolare il termine breve per la proposizione dell'appello (per il ricorso per cassazione non può

sussistere alcuna specificità, giacché il secondo grado viene ricondotto nel giudizio "ordinario" in senso tradizionale, e quindi raggiunge il suo compimento in sentenza), cioè l'articolo 702 quater, nell'ottica sistemica non può intendersi come manifestazione di una *voluntas legis* escludente il termine lungo; esclusione che, d'altronde, sul piano letterale non può neppure ricavarsi dal riferimento agli "effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile", poichè quest'ultimo riferimento va inquadrato in quanto si è finora illustrato. Vale a dire, il provvedimento decisorio è impugnabile sempre o entro termine breve o entro termine lungo; l'introduzione di una specifica disciplina attinente al termine breve e agli effetti del suo decorso non può quindi assorbire in modo meramente implicito la via dell'articolo 327. Nel contesto sistemico, allo scopo il legislatore avrebbe dovuto espressamente negare l'applicazione del termine lungo.

In realtà, a ben guardare, la norma specifica non tende ad escludere il termine lungo, bensì insorge da una *ratio* del tutto diversa: mentre il termine breve ordinariamente (articolo 326, primo comma) decorre da uno specifico impulso di controparte, ovvero dalla notifica del provvedimento impugnabile, il rito sommario costituisce uno strumento che il legislatore ritiene diretto alla celerità, oltre che alla semplificazione, del giudizio. Pertanto lo "scatto" del termine breve non è affidato solo al potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare, bensì - per l'evidente interesse pubblico che ormai viene riscontrato pure nel processo civile - anche all'attività dell'ufficio che l'ordinanza ha pronunciato. E dunque, mentre la giurisprudenza di legittimità da sempre rimarca che il termine breve decorre solo dalla notifica effettuata a istanza di parte, essendo invece allo scopo irrilevante la comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza (così la già richiamata e basilare S.U. 8 giugno 1998 n. 5615 e il conseguente orientamento consolidato), nel caso dell'ordinanza ex articolo 702 ter, sesto comma, la decorrenza comincia "dalla sua comunicazione o notificazione".

E allora, se l'ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace ma non è presente, non vi sarà comunicazione, perchè ai

sensi dell'articolo 176, secondo comma, c.p.c. l'ordinanza si ritiene conosciuta. Nel caso invece in cui l'ordinanza è emessa fuori udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, a quest'ultima la cancelleria effettuerà la comunicazione (che, come si è già accennato sopra richiamando Cass. sez. 3, 23 marzo 2017 n. 7401, deve essere integrale quanto a motivazione e dispositivo), onde la parte vittoriosa sposta il suo concreto interesse alla notifica nella ipotesi in cui intenda avvalersi della sua esecutorietà, unitamente al precetto. Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex articolo 327.

1.4.1 Quest'ultima ipotesi conduce ad una ulteriore necessità di chiarimento, perché proprio su tale aspetto si innesta il secondo argomento del motivo in esame: ad avviso del ricorrente il contumace interessato a impugnare "non conosce o può non conoscere" l'ordinanza nel caso in cui non gli è comunicata né notificata, non essendo pubblicata, per cui sarebbe "arbitrario" far decorrere il termine lungo per conseguire l'effetto del giudicato.

Il sistema, in realtà, non prevede che al contumace sia comunicata l'ordinanza: le comunicazioni infatti sono effettuate solo alle parti costituite (cfr. articoli 133, 136, 170, 176 e, per il rito ordinario, 292 c.p.c.). La tutela del contumace non include quindi la comunicazione delle ordinanze decisorie, né tantomeno la loro notificazione.

Il termine lungo di cui all'articolo 327, d'altronde, non decorre né dalla comunicazione né dalla notificazione, bensì direttamente dalla pubblicazione del provvedimento. E il fatto che il primo comma dell'articolo, nel prevedere ciò, reciti "*dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza*" *ictu oculi* non può significare che per l'ordinanza la decorrenza non prenda le mosse dalla pubblicazione. Si è già infatti evidenziato come l'ordinanza, qualora per il suo contenuto decisorio sia equiparabile a sentenza, viene assoggettata all'applicazione dell'articolo 327 senza modifiche né restrizioni. E d'altronde, si

ripete, non sussiste alcuna norma che imponga all'ufficio di fornire una specifica tutela informativa alla parte contumace rispetto all'ordinanza ex articolo 702 ter, sesto comma. Il contumace, infatti, è tale perché è stato ritualmente informato dell'avvio del processo e del suo contenuto, ed ha quindi liberamente scelto di non difendersi nel grado. La garanzia che gli è stata elargita è in tal modo sufficiente a tutelare il suo diritto di difesa, includendo pertanto anche l'opzione impugnatoria, essendo messo il contumace in condizione di acquisire le ulteriori informazioni necessarie. D'altronde, se la tempestività dell'impugnazione gli "sfugge" per causa a lui non imputabile, il contumace ben può avvalersi dell'istituto che in tutte le fattispecie di decadenze processuali inimputabili è ora consentito, ovvero della rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, c.p.c., che non a caso ha sviluppato un dispositivo originariamente previsto - all'articolo 294, secondo e terzo comma, c.p.c. - nel rito ordinario proprio per il contumace.

1.4.2 Che poi l'ordinanza **ex articolo 702 ter, sesto comma, non venga pubblicata**, come pure asserisce l'argomento in questione, è insostenibile. La sua pubblicazione invero **si effettua con il deposito del provvedimento** in cancelleria, e costituisce l' "*atto conclusivo del grado di giudizio*" (così in motivazione Cass. sez. 3, 25 luglio 1997 n. 6987, cit., che la indica appunto *dies a quo* del termine lungo di impugnazione; nel senso che il termine lungo decorra dalla data di deposito dei provvedimenti - la quale, per le ordinanze pronunciate in udienza, coincide con la data di quest'ultima - v. pure le già citate Cass. sez. L, 18 novembre 2000 n. 14936 e Cass. sez. 2, 17 aprile 2001 n. 5608). Mediante la pubblicazione, infatti, il provvedimento consegue giuridica esistenza, e da allora, pertanto, se ne sprigionano - *id est* ne decorrono - gli effetti (cfr. da ultimo, in motivazione, Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014 n. 24637; sulla rilevanza della data di deposito dell'ordinanza come *dies a quo* ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione cfr. pure Cass. sez. 6-1, ord. 25 giugno 2014 n. 14337).

Entrambe le argomentazioni che compongono il primo motivo del ricorso, in conclusione, non si dimostrano fondate: correttamente la corte territoriale ha

ritenuto tardivo l'appello per superamento del termine lungo, nella fattispecie applicabile; né, d'altronde, al contumace deve essere comunicata l'ordinanza decisoria ex articolo 702 ter, sesto comma, c.p.c., essendo sufficiente ad avviare il decorso del termine lungo per l'appello il suo deposito, che ne costituisce la pubblicazione ad ogni effetto giuridico.

Il motivo, in conclusione, non merita accoglimento.

2. Il secondo motivo denuncia - in subordine al mancato accoglimento del primo motivo - ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli articoli 92 e 112 c.p.c..

Il giudice d'appello ha condannato l'attuale ricorrente seguendo il principio della soccombenza. Riconosce allora la ricorrente che la giurisprudenza di legittimità esclude l'obbligo di motivazione nel caso in cui non si compensino le spese; peraltro - sostiene - se sussistono gravi o eccezionali ragioni o assoluta novità la motivazione invece occorrerebbe, allo scopo di evitare che si crei uno squilibrio tra le parti del processo. La corte territoriale avrebbe quindi "disapplicato l'art. 92 c.p.c.", in particolare "non esaminando" se vi erano motivi per compensazione totale o parziale.

Il motivo non inficia quel che esso stesso riconosce, come si è visto, costituire giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte. La compensazione totale o parziale delle spese di causa, prevista dal secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., deve essere motivata nel caso in cui il giudice la disponga, come emerge chiaramente dalla norma stessa. *"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare..."*: così recita il suo testo *ratione temporis* applicabile alla presente causa. *A contrario*, l'obbligo motivazionale non sussiste nel caso in cui il giudice non si avvalga di tale potere discrezionale, ovvero non si distolga nel caso concreto dall'automatismo delle conseguenze della soccombenza.

La condanna per soccombenza non necessita infatti giustificazioni, essendo intrinsecamente avvinta al principio di causazione del processo e pertanto non

potendo giammai essere ricondotta ad uno squilibrio di trattamento tra le parti - come prospetta la ricorrente -, al contrario rappresentando la completa restaurazione della sfera giuridica del soggetto che ha dovuto avvalersi dello strumento processuale, qualunque parte vi abbia rivestito, per tutelarla. La motivazione, invece, come già si accennava, è necessaria per giustificare l'eccezione a tale principio, eccezione che discende dalla concretezza del caso e che pertanto deve essere specificamente illustrata e altresì supportata secondo i canoni logico-giuridici di una congrua motivazione (sulla necessità di motivazione esclusivamente per la concessione della compensazione, e non per l'applicazione della regola della soccombenza v. da ultimo Cass. sez. 2, 23 febbraio 2012 n. 2730; sulla compatibilità con i principi costituzionali della mancanza di obbligo motivazionale in caso di diniego di compensazione cfr. Cass. sez. 3, 29 settembre 2005 n. 19151, Cass. sez. 3, 15 febbraio 2005 n. 2974, Cass. sez. 2, 16 febbraio 2004 n. 23460, Cass. sez. 3, 28 luglio 2004 n. 14239 e Cass. sez. 1, 28 novembre 2003 n. 17692; e cfr. pure Cass. sez. 3, 10 giugno 1997 n. 5174).

Anche il secondo motivo, pertanto, risulta infondato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La particolarità della questione sottoposta con il primo motivo, rispetto alla quale, come già rilevato, non sussistevano specifici precedenti di questa Suprema Corte, giustifica la compensazione delle spese del grado. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Presidente
Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 GIU. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA